

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 332)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1983

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente della Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante Scambio di Note a Roma il 24 luglio 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo che si sottopone alla approvazione del Parlamento è stato concluso allo scopo di sanare un delicato problema in materia di imposte sul reddito riguardante il personale civile a statuto locale dipendente dalle basi navali ame-

ricane in Italia (Napoli, Gaeta, Sigonella, La Maddalena).

La vicenda nasce alla fine del 1979 quando le competenti autorità finanziarie accertarono che i comandi delle basi della Marina militare degli Stati Uniti in Italia non

avevano provveduto ad effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte al personale assunto localmente a causa di una errata interpretazione degli Accordi in vigore; infatti, i comandi della Marina, a differenza di quelli delle basi terrestri ed aeree, avevano ritenuto erroneamente che il personale assunto localmente fosse esente da imposte per le retribuzioni da essi corrisposte.

A seguito di tale accertamento, gli uffici finanziari competenti per territorio iniziarono a contestare ad oltre mille dipendenti delle basi di Napoli, Gaeta, Sigonella e La Maddalena il mancato pagamento delle imposte ed a richiedere con decorrenza dal 1974 il pagamento degli arretrati oltre a interessi, penalità, eccetera.

L'avvio dell'operazione di accertamento e riscossione da parte degli uffici finanziari dette luogo ad una situazione di tensione e di conflittualità nei rapporti di lavoro tra il personale italiano ed i comandi USA che non mancò di preoccupare questi ultimi, che temevano possibili ripercussioni negative per lo svolgimento dei compiti assegnati alle Forze alleate nel Mediterraneo.

La preoccupazione era comprensibile; infatti, le cifre richieste dagli uffici finanziari erano rilevanti (spesso diversi milioni) e tali, quindi, da creare notevoli difficoltà nei destinatari delle ingiunzioni con conseguenti polemiche, stato di agitazione nel personale interessato e minacce di azioni sindacali che, ove attuate, avrebbero potuto mettere in serio pericolo la operatività delle basi stesse.

In considerazione degli interessi bilaterali e degli obblighi multilaterali assunti dai due Paesi nel campo della difesa comune nel quadro dell'Alleanza atlantica, vennero avviate consultazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, al fine di trovare una soluzione del problema che tenesse conto delle varie implicazioni politiche, giuridiche, finanziarie e sociali dello stesso.

Essendo emersa una disponibilità da parte del Governo degli Stati Uniti ad accollarsi un qualche onere finanziario in vista di facilitare una soddisfacente soluzione della vicenda, nel marzo 1981 venne avviato tra

i due Governi un complesso negoziato che si è protratto per circa un anno e mezzo e che si è concluso il 24 luglio 1982 con la firma dello Scambio di Lettere che viene ora sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Dopo un richiamo ai precedenti della vicenda ed allo scopo postosi dalle Parti di « ovviare alla incresciosa situazione in cui si trovano i lavoratori » nonché alla « vitale importanza delle attività della NATO in Italia » ed alla necessità di « assicurare le migliori condizioni nelle relazioni italo-americane in materia di difesa », l'Accordo determina le seguenti condizioni per la soluzione della questione:

il Governo degli Stati Uniti si impegna a rinunciare ad ammontari attuali o futuri dovuti dal Governo italiano per « valore residuo », per un importo pari a dollari (US) 7.377.301;

qualora dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo le somme rinunciate di cui al paragrafo precedente non raggiungessero l'importo indicato, i Governi dei due Paesi, a richiesta di uno di essi, stabiliranno di comune intesa le modalità per il soddisfacimento, da parte degli Stati Uniti, dell'eventuale somma residua a tale data;

il Governo italiano accetta gli impegni del Governo degli Stati Uniti, considerandoli soddisfacenti in relazione alle imposte oggetto dell'Accordo, e di conseguenza si impegna a far cessare tutte le procedure di accertamento o riscossione delle imposte suddette.

Per quanto concerne gli importi indicati come « valore residuo », si precisa che si tratta di rimborsi per il valore aggiunto di cui beneficia il Governo italiano quando riceve in restituzione dal Governo americano installazioni militari dismesse da quest'ultimo (caserme, aeroporti, eccetera) e corrispondente ai lavori di miglioramento effettuati.

Dopo avere, quindi, precisato che le modalità per l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti verranno determinate di volta in volta tra gli organi competenti dei due Paesi, l'Accordo stabilisce l'impegno del Governo italiano di sospendere, con effetto

immediato dalla data dello Scambio di Note, tutte le procedure relative alla riscossione in corso alla stessa data e riguardanti le imposte oggetto dell'Accordo stesso.

Questa applicazione provvisoria dell'Accordo si è resa necessaria per non vanificare il contenuto, poichè solo mediante la sospensione delle procedure di riscossione sarebbe stato possibile raggiungere lo scopo di tranquillizzare i numerosi dipendenti

colpiti dalle procedure in corso. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, subordinata alla ratifica parlamentare, diverrà definitiva la liberazione degli interessati da ogni obbligo verso il fisco per le imposte considerate e si potrà procedere alle procedure per la compensazione degli importi dovuti dal Governo italiano a quello USA per « valore residuo » fino alla concorrenza dell'importo concordato tra le parti.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente dalla Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante Scambio di Note a Roma il 24 luglio 1982.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'Accordo stesso.

#### Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TESTO DELLE NOTE**

No. 532

Rome, July 24, 1982

Excellency:

I have the honour to refer to recent discussions between representatives of our two governments in regard to problems arising out of the amenability to taxation of income earned by some U.S. Navy employees in Italy and the eventual fiscal obligations of these employees.

In the course of these discussions, attention was drawn to past misunderstandings in regard to the enforcement of Italian fiscal regulations, the amenability to taxation of the earnings of the aforesaid employees, as well as to the possible applicability of the NATO Agreement on the Status of Forces and other NATO agreements.

Your government has also pointed out that on the basis of Italian legislation it is possible to solve the problem of satisfaction of the arrearages which should have been levied before 1 January 1982 on the subject earnings directly with the Government of the United States of America and that it is also possible to devise suitable procedures to effect such satisfaction.

Moreover, your government has indicated that it is disposed to exclude from consideration as taxable personal income salaries paid by the U.S. Navy in Italy to the above employees from 1974 through 1981 and that it shall give instructions that all enforcement actions pending against said employees be dropped once suitable financial arrangements are devised.

This being said, and in order to obviate the difficult situation of the workers, in recognition of the vital importance of NATO activities in Italy, and in order to ensure better conditions for Italo-American relations in defense matters, I have the honor to propose the following, without any prejudice to the rights and the position of my government in regard to the present situation:

1) The Government of the United States of America agrees to contribute to the solution of the problem in the manner set out in this agreement.

---

His Excellency,

Emilio COLOMBO,

Minister for Foreign Affairs,

Rome.

2) The Government of the United States of America agrees to waive present or future amounts owed by the Italian Government for "residual value" up to an amount of U.S. dollars 7,377,301.

3) If, after ten years from the date this agreement enters into force, the amounts waived as mentioned in paragraph 2) do not amount to U.S. dollars 7,377,301, the U.S. and Italian governments — upon the request of either government — will mutually agree on the procedure for satisfaction by the Government of the United States of America of any eventual residual amount due at that time.

4) In consideration of the commitment undertaken by the Government of the United States of America, the Italian Government accepts the aforementioned U.S. Government commitment and considers it as satisfying the obligations regarding the taxes referred to in this agreement and agrees immediately to drop all assessment or collection procedures related to these taxes.

5) Upon the request of either government, the countries concerned, through their respective offices, will from time to time establish the implementation procedures for the provisions set out in paragraphs 2) and 3) of this agreement.

6) The parties expressly agree that this agreement will be provisionally applied with reference to the commitment undertaken by the Italian Government in paragraph 4). To this effect the Italian Government on the date of the exchange of notes will immediately drop all activities related to collection procedures pending at the same date in regard to the aforementioned taxes.

If the foregoing is acceptable to your government, I have the honor to propose that this note, written in English, and your note in reply, written in Italian, shall constitute an agreement between our two governments that will enter into force when the parties have notified each other that their respective necessary internal procedures have been completed and will be retroactively effective as of 1 January 1982. Further, I have the honor to propose that this agreement remain in effect until both governments decide that it should be terminated.

Kindly accept the renewed expression of my highest esteem.

Maxwell M. RABB

141/A/1144

Roma, 24 luglio 1982

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 24 luglio 1982, del seguente tenore:

« Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alle recenti discussioni tra i rappresentanti dei nostri due Governi relative ai problemi concernenti l'assoggettabilità ad imposizione degli emolumenti percepiti da alcuni dipendenti della Marina degli Stati Uniti in Italia, e gli eventuali obblighi fiscali degli stessi.

Nel corso di tali discussioni è stata rilevata l'esistenza di passati malintesi circa l'applicazione delle norme tributarie italiane, l'assoggettabilità ad imposizione degli emolumenti corrisposti ai dipendenti sopra menzionati, nonché circa l'applicabilità dell'Accordo NATO sullo *status* delle Forze ed altri Accordi NATO.

Il Suo Governo ha anche osservato che è possibile, in base alla legislazione italiana, risolvere il problema del soddisfacimento delle somme, che dovevano essere prelevate anteriormente al 1° gennaio 1982 sugli emolumenti in discorso, direttamente con gli Stati Uniti e che è altresì possibile stabilire idonee modalità ai fini di tale soddisfacimento.

Inoltre il Suo Governo si è dichiarato disposto ad escludere dalla base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli emolumenti corrisposti ai dipendenti in questione dal 1974 al 1981 dalla Marina degli Stati Uniti in Italia ed a far cessare tutte le azioni esecutive in corso nei confronti di detto personale qualora venissero raggiunte appropriate soluzioni finanziarie.

Ciò premesso, allo scopo di ovviare alla incresciosa situazione in cui si trovano i lavoratori, in riconoscimento della vitale importanza delle attività della NATO in Italia ed allo scopo di assicurare le migliori condizioni nelle relazioni italo-americane in materia di difesa, ho l'onore di

---

S.E. Maxwell M. RABB

Ambasciatore degli Stati  
Uniti d'America

ROMA

proporre, senza pregiudizio dei diritti e della posizione del mio Governo in relazione alla situazione attuale, quanto segue:

1. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a contribuire alla soluzione della questione nella maniera descritta in questo Accordo.

2. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a rinunciare ad ammon-tari attuali o futuri dovuti dal Governo italiano per "valore residuo", per un importo pari a dollari (U.S.) 7.377.301.

3. Qualora, dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le somme rinunciate di cui al paragrafo 2 non raggiungessero dollari (U.S.) 7.377.301, i Governi dei due Paesi — a richiesta di uno di essi — stabiliranno di comune intesa le modalità per il soddisfacimento da parte degli Stati Uniti dell'eventuale somma residua a tale data.

4. In considerazione degli impegni assunti dal Governo degli Stati Uniti, il Governo italiano accetta i suddetti impegni del Governo degli Stati Uniti considerandoli soddisfacenti in relazione alle imposte oggetto del presente Accordo e si impegna a far cessare immediatamente ogni procedura di accertamento o riscossione delle imposte suddette.

5. A richiesta di uno dei due Governi, i Paesi interessati, attraverso i propri Organi competenti, stabiliranno di volta in volta la modalità per l'applicazione di quanto previsto nei punti 2 e 3 del presente Accordo.

6. Le Parti convengono espressamente che all'Accordo verrà data applicazione in via provvisoria in relazione all'impegno assunto dal Governo italiano al punto 4. A tal fine il Governo italiano provvederà a sospendere, con effetto immediato, dalla data dello Scambio di Note, tutte le procedure relative alla riscossione in corso alla stessa data e riguardanti le imposte suddette.

Se quanto sopra è accettabile per il Suo Governo, ho l'onore di proporre che questa Nota — redatta in inglese — e la Sua Nota di risposta — redatta in italiano — costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine, e che avrà efficacia dal 1° gennaio 1982. Ho inoltre l'onore di proporre che questo Accordo rimanga in vigore fintantochè entrambi i Governi non decidano che esso debba avere termine.

Voglia accettare, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta stima ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Emilio COLOMBO